

Comunicazione Prefettura ex art. 135  
D.Lgs. 267/2000

**COPIA WEB**  
**Deliberazione N. 123**  
**in data 25/11/2016**  
**Prot. N. 16186**

# **COMUNE DI ROSSANO VENETO**

**PROVINCIA DI VICENZA**

-----

## **Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

### **OGGETTO:**

**NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ESAME  
DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA.**

L'anno **duemilasedici** addì **VENTICINQUE** del mese di **NOVEMBRE**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>1. MARTINI MORENA</b> - Sindaco	*	
<b>2. CAMPAGNOLO GIORGIO</b> - Assessore	*	
<b>3. BERTON DAVIDE</b> “	*	
<b>4. ZONTA MARCO</b> - Assessore Esterno	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco** .

**Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ESAME DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che l'articolo 39, comma 9, del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito dalla legge 15/07/2011, n. 111, ha introdotto gli istituti del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'Amministrazione Finanziaria aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate;

**VISTO** il D.Lgs 24/09/2015 n. 156, "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11/03/2014 n. 23", in vigore dal 1° gennaio 2016, che prevede l'estensione a tutti gli enti impositori, e quindi anche agli enti locali, delle procedure di reclamo e mediazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 9, comma 1, lettera l), del predetto D.Lgs 156/2015 ha sostituito l'articolo 17-bis del D.Lgs 31/12/1992 n. 546, disciplinante il reclamo e la mediazione nel processo tributario;

- il nuovo art. 17-bis del D.Lgs 546/1992 dispone che:

- per le controversie di valore non superiore ad euro ventimila, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;
- il predetto valore è riferito al solo tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste;
- il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo e mediazione; si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
- il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni; se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo;
- le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la predetta disposizione si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;
- l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa;
- nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata;
- per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del D.Lgs 19/06/1997 n. 218;

- nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente;
- le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% per cento del minimo previsto dalla legge;
- la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni previsti per la conclusione della procedura, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

**PRESO ATTO CHE:**

- rientrano nella nuova disciplina in oggetto tutti gli atti impositivi relativi ai tributi comunali;
- il concetto di "mediazione", in quanto tale, presuppone l'intervento di un soggetto terzo, per cui, ove la struttura organizzativa dell'Ente lo consenta, si deve individuare un ufficio differente rispetto a quello che ha elaborato l'atto;
- il responsabile nominato deve possedere le competenze tecniche per esaminare il reclamo;
- alla luce delle premesse suesposte, pur non intendendosi individuare una struttura "diversa ed autonoma" rispetto a quella che ha emesso l'atto, in quanto ciò risulta incompatibile con la propria struttura organizzativa, si ritiene comunque di individuare quale responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione un soggetto diverso dal funzionario che ne ha curato l'istruttoria.

**CONSIDERATO** che il Segretario Comunale è in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento della funzione di cui all'oggetto.

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dell'Istituto dell'Interpello, Reclamo e Mediazione Tributaria, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12/07/2016, il quale all'art. 18 comma 2, assegna alla Giunta Comunale la designazione del "mediatore tributario";

**CONSIDERATO** che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa né riduzione di entrate, per cui non richiede l'acquisizione del parere di regolarità contabile ex artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;

**VISTO** il decreto legislativo n. 267/2000;

**DELIBERA**

**1.** Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Segretario Comunale, quale responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione inerenti i tributi comunali;

**2.** Di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs 546/1992, al predetto soggetto sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per la verifica dei reclami e delle proposte di mediazione interessanti i tributi comunali, ivi compreso il potere di proporre mediazioni d'ufficio;

**3.** Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000:

- ❖ **VISTO**, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate  
**F.TO SPAZIANI Dott. Francesco**

- ❖ **VISTO**, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate  
**F.TO SPAZIANI Dott. Francesco**

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.  
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole approva.

Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000, per esigenze amministrative.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
**F.TO MARTINI Dott.ssa Morena**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO SPAZIANI Dott. Francesco**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **02/12/2016** l'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Li **02/12/2016**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO SPAZIANI Dott. Francesco**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

\* ..... nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento

per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Li .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
.....